

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo III - Rogatorie internazionali

#### **Art. 726-sexies Audizione mediante teleconferenza**

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo [726-quinquies](#), comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.